



UNIONE COMUNI ALTA SABINA

Piazza V.Emanuele,2 – 02037 POGGIO MOIANO (RI)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

☎ 0765/875020 ☎ Fax 0765/876661

✉ cuc..unionealtasabina@gmail.com - ✉ PEC unionealtasabina@legalmail.it

Prot. _____

addi, _____

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI SCANDRIGLIA

PERIODO 2017/2022

Capitolato Speciale di Concessione

Per accettazione:
LA DITTA

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DEFINIZIONI

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione dei servizi cimiteriali del Comune di Scandriglia e precisamente.

Definizioni:

Ditta Appaltatrice, Concessionaria/o, soggetto aggiudicatario della presente concessione.

1. GESTIONE CIMITERIALE

- 1.1 custodia e sorveglianza dei cimiteri, la loro apertura e chiusura giornaliera;
- 1.2 manutenzione ordinaria e pulizie complete dei cimiteri che si realizza a mezzo di tutto l'insieme dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, i manufatti, i bagni, ecc.;
- 1.3 gestione del verde (potature, taglio siepi, piantumazione di fiori, taglio erba);
- 1.4 raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti non assimilati agli urbani, speciali ecc., prodotti e derivanti dalle attività affidate durante tutto il periodo della concessione
- 1.5 raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani negli appositi contenitori comunali posti fuori dai cimiteri, la cui raccolta è di competenza della ditta preposta al servizio di raccolta rifiuti urbani "porta a porta"

2. GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI

- 2.1 ricevimento e sepoltura salme a mezzo di inumazione o tumulazione. Esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali e interventi straordinari derivanti da motivi igienico-sanitari richieste dal Comune e non commissionate da privati;
- 2.2 supporto alla gestione amministrativa, anche informatizzata, della Stazione Appaltante delle operazioni cimiteriali, delle concessioni cimiteriali di aree, loculi ed ossari, con tenuta dei registri in doppio esemplare.

3. GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA

- 3.1 esercizio e gestione dell'illuminazione votiva all'interno dei due cimiteri comunali, nonché la integrale manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti elettrici, illuminazione generale e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie ed in altri punti eventualmente indicati dal Comune, impianti di illuminazione dei locali e degli impianti di automazione dei cancelli di ingresso, allacci e distacchi delle lampade votive, nonché la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione lampade votive, compresa la fornitura della energia elettrica, nonché la riscossione dei canoni annui e di allacciamento delle utenze e quanto altro previsto nel presente Capitolato Speciale di Concessione.

Art. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA CONCESSIONE

Le operazioni cimiteriali richieste sono tutte quelle necessarie a garantire il servizio cimiteriale ed i relativi servizi collaterali, da quando il feretro entra in cimitero e per tutti i feretri che eventualmente ne escano, fino al limite del cimitero. Tutte le operazioni debbono essere svolte con perizia, diligenza e con riferimento al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i., delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265 e del vigente Regolamento Cimiteriale Comunale approvato con D.C.C. n. 55/2013.

La Ditta Appaltatrice ha la facoltà di utilizzare a sua discrezione il personale dipendente che più riterrà idoneo e deciderà autonomamente il numero di unità operative da utilizzare per l'esecuzione dei servizi e lavori richiesti; comunque tale numero dovrà essere **di almeno una (1) unità lavorativa**. Resta inteso però che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su precise

motivazioni d'inefficienza, o per esigenze specifiche o particolari dell'Ente e alle stesse condizioni contrattuali, di pretendere che determinati servizi siano effettuati da un numero maggiore di unità operative e/o altro personale più idoneo e qualificato.

2.1 – CUSTODIA E SORVEGLIANZA, APERTURA E CHIUSURA GIORNALIERA DEI CIMITERI

Il Sindaco, titolare della responsabilità della custodia dei cimiteri, per svolgere tale funzione e per il tramite degli uffici comunali preposti, si avvale della Ditta Appaltatrice che svolgerà tutti i servizi previsti a tale scopo dalle disposizioni di legge, normative e regolamentari vigenti.

Il controllo di tale servizio resta all'Amministrazione Comunale che lo svolgerà attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' facoltà della Ditta Appaltatrice installare laddove non presenti, in alternativa, sistemi automatici di apertura e chiusura, con modalità approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale, fermo restando l'accertamento della non presenza di persone all'interno del cimitero.

Il personale addetto alla custodia dovrà essere in grado di fornire informazioni esaurienti sul servizio e dovrà essere in grado di:

- recepire le richieste, anche telefoniche, degli utenti ed indirizzarle alla persona adatta od effettuare la segnalazione ai propri superiori o all'Ufficio Cimiteri del Comune, in merito a disservizi, segnalazioni o di quant'altro di cui si viene a conoscenza;
- ricevere o consegnare le salme ed adempiere a tutte le procedure amministrative collegate, quali ad esempio le annotazioni sui registri cimiteriali, la verifica ed archiviazione dei documenti di accompagnamento della salma;

Il personale di custodia dovrà provvedere alla annotazione e conservazione nel tempo dei documenti e dei registri delle operazioni cimiteriali riferite a tutti i cimiteri oggetto della concessione e dovrà anche potere adempiere, negli orari di chiusura dell'ufficio a tutte le procedure amministrative legate alle sepolture in tutti i cimiteri comunali, inoltre dovrà inviare regolarmente agli uffici Comunali preposti l'aggiornamento dei suddetti registri.

Al termine del contratto, la Ditta Appaltatrice dovrà restituire all'Amministrazione comunale i suddetti registri, nonché ogni altra documentazione prodotta durante il periodo dell'affidamento.

Il personale di custodia dovrà provvedere alla apertura e chiusura dei cimiteri secondo il seguente orario:

2.1.a) PERIODO FERIALI FESTIVI

PERIODO	FERIALI E FESTIVI
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre	7.00 – 19.00
Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo	8.00 – 17.00
27/10 – 6/11 (festività dei morti)	8.00 – 19.00

I cimiteri resteranno chiusi nei seguenti pomeriggi: Capodanno, Pasqua, 1° maggio, festività del patrono locale, Ferragosto, Natale.

L'Amministrazione Comunale potrà variare tale orario a proprio insindacabile giudizio senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo (anche nelle giornate festive) purché non venga superato il numero di ore complessive annuali stabilito in sede di offerta.

2.1.b) ORARIO MINIMO DEL PERSONALE DI SERVIZIO

La Ditta appaltatrice dovrà garantire un orario minimo del proprio personale di servizio (minimo una unità) pari a 18 ore settimanali, da ripartire per i due cimiteri interessati con le seguenti modalità:

Cimitero Scandriglia Capoluogo: minimo 12 ore settimanali;

Cimitero Ponticelli: minimo 6 ore settimanali;

2.2 - SERVIZI DI PULIZIA, GESTIONE DEL VERDE E MANUTENZIONE

2.2.a – Servizi di pulizia

I servizi di pulizia interessano tutte le strutture cimiteriali, le aree di pertinenza e i parcheggi connessi, in particolare la:

- la spazzatura e raccolta di rifiuti dai vialetti, servizi igienici, uffici;
- parti comuni in genere compreso le cappelle pubbliche;
- svuotamento dei rifiuti depositati nei bidoni, cestini e contenitori vari distribuiti presso i cimiteri;
- raccolta dei fiori secchi ed accessori (corone, nastri, ecc..) e loro smaltimento;
- pulizia e disinfezione dei locali igienici;
- eliminazione degli escrementi di piccioni, uccelli ecc. con prodotti disinfettanti.

Dovranno inoltre essere previste n° 2 pulizie straordinarie annue atte a:

- eliminare polveri e ragnatele di soffitti, plafoni, velette, travi di arcate, rampe di scale, ecc.
- lavare vetri ed infissi con idonei prodotti
- spolverare, lavare e pulire i cancelli, i monumenti ed i sacrari, i parapetti ed i corrimano e le ringhiere
- estirpazione di erbe, muschi e licheni ed eliminazione di depositi di smog atmosferici anche a mezzo idropulitrice a bassa pressione, nonché la pulizia delle grondaie e dei pluviali.

La Ditta Appaltatrice potrà organizzare tale servizio nelle modalità che ritiene più opportune, fermo restando che l'obiettivo è quello di conservare gli ambienti puliti e decorosi.

2.2.b - Gestione del verde

La gestione del verde comprende lo sfalcio dell'erba in modo particolare durante i periodi di maggiore crescita, all'interno ed all'esterno delle aree cimiteriali, la cura delle siepi, la potatura di alberi che creano pericolo alla pubblica incolumità, la piantumazione di fiori durante la ricorrenza dei defunti.

E' compreso l'onere per la raccolta dei residui del taglio, l'insacchettamento ed il carico e trasporto a discarica. L'eliminazione dell'erba dai viali e dai percorsi pedonali potrà essere effettuata con eventuale uso di diserbanti dietro regolare autorizzazione da parte degli organi competenti.

2.2.c - Manutenzioni

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori, forniture e quanto altro, per mantenere i cimiteri in condizioni ottimali di conservazione e decoro oltre a lavori di manutenzione non ordinaria di piccola entità.

Per tali lavori di manutenzione si intendono:

- lavori di piccola manutenzione su manufatti ed aree di pertinenza;
- fornitura e posa in opera di ghiaino ove presente, per permettere un agevole percorrenza dei vialetti anche in caso di pioggia;
- verniciatura di tutti i cancelli, ringhiere e infissi metallici presenti nei cimiteri;
- pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda per acque meteoriche;
- stasatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali;
- manutenzione delle fontane per un corretto funzionamento delle stesse sia nell'erogazione dell'acqua (compreso eventuale sostituzione della rubinetteria) sia del sistema di smaltimento delle acque (con una periodica pulizia e stasatura dei pozzetti).

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al mantenimento del tappeto erboso esistente all'interno dei cimiteri eseguendo, quando necessario, le falciature in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza oscillante tra un minimo di cm. 2,5 ad un massimo di cm.10, nonché il ripristino delle parti danneggiate con inerbimento delle stesse; l'operazione dovrà essere eseguita con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione, secondo necessità e programmata, della superficie dei campi di inumazione in modo da permetterne la fruizione mantenendo e ripristinando le finiture presenti (inghiaimento, manto erboso, ecc.). E' compreso l'intervento di ripristino del piano del terreno nel caso in cui la sepoltura presenti avvallamenti e/o sprofondamenti con eventuale disassamento delle lapidi e dei copri tomba.

La Ditta Appaltatrice dovrà altresì provvedere ad effettuare un controllo periodico dello stato di manutenzione delle scale metalliche in dotazione di ciascun cimitero eseguendo quei controlli di sicurezza che la Ditta fornitrice delle scale avrà indicato come necessari al mantenimento del livello di prestazioni della scala stessa. Qualora necessario, durante tale periodico di controllo la Ditta Appaltatrice effettuerà una sommara della scala stessa.

Nel caso si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria non compresi nel presente capitolato o di manutenzione straordinaria di piccola entità, essi potranno essere realizzati dalla Ditta Appaltatrice solo dopo presentazione di adeguato preventivo di spesa e dietro autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento che verificherà tali lavorazioni in relazione al vigente codice dei contratti.

Sarà inoltre facoltà dell'Amm.ne comunale sottoporre alla Ditta Appaltatrice eventuali computi metrici della spesa per l'esecuzione di attività o lavori aggiuntivi, da sottoporre a ribasso d'asta.

L'importo autorizzato verrà corrisposto ad avvenuta ultimazione e regolare esecuzione delle attività o lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale e dietro presentazione di regolare fattura e separatamente dal compenso per i servizi previsti nel presente capitolato. Qualora la Ditta Appaltatrice procedesse alla esecuzione di lavori senza autorizzazione, nulla sarà dovuto alla Ditta stessa per il lavoro svolto.

2.3- SERVIZIO DI ASSISTENZA AI FUNERALI

Ricevimento, accompagnamento ed il trasporto delle salme in arrivo ai cimiteri, dall'auto funebre al luogo di tumulazione o inumazione. Nessuna salma può essere ricevuta nei cimiteri comunali per il seppellimento se non è accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile (permesso di seppellimento). Il personale impiegato per questo servizio deve ricevere il feretro al cancello di entrata del cimitero e deve essere presente in prossimità del cancello almeno 30 minuti prima dell'ora fissata per l'entrata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. Il personale deve vestire in modo decoroso ed appropriato ai servizi svolti. Il personale che direttamente partecipa ai lavori deve *indossare idonee protezioni sanitarie* nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i..

2.4 – SERVIZIO SEPOLTURE E DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Si tratta dell'esecuzione delle operazioni necessarie alla movimentazione delle salme nei loculi, tombe a terra, ossari, cinerari, tombe di famiglia, sepolcreti, ecc. e rientrano fra quei compiti di istituto previsti dal T.U. Il. ss n. 1265/34, dal Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n° 285/90, dal Regolamento comunale cimiteriale approvato con D.C.C. n. 55/2013 e dalle circolari del Ministero della sanità n° 24/93 e 10/98.

La Ditta Appaltatrice avrà altresì l'onere di collaborare con la Stazione Appaltante al fine di mantenere aggiornata la banca dati informatizzata con tutte le richieste pervenute da parte dei cittadini e con le conseguenti operazioni svolte.

Le operazioni cimiteriali oggetto della presente concessione, sono compensate mediante il prezzo a corpo di contratto. I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto precisato nelle prescrizioni generali del presente capitolato.

La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire, con mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, la regolare esecuzione, senza ritardi, dei servizi di seguito elencati, eventualmente attivando ogni idoneo sistema di gestione delle operazioni che dovrà, comunque, preventivamente essere accettato dalla Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni sono a carico della Ditta appaltatrice:

1) Inumazione

L'inumazione in genere comprende i seguenti lavori: tracciamento della fossa con osservanza delle misure e distanze di rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 285/10.9.1990, scavo fossa a mano o con mezzo meccanico, inumazione feretro e rinterro, formazione del tumulo di terra sovrastante, carico del materiale di risulta su idoneo mezzo e stesa all'interno del cimitero.

Nel solo caso di rinvenimento di terre o materiale diversi non riutilizzabili, preventivamente

accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale, il concessionario dovrà provvedere al deposito temporaneo in area indicata dall'Amministrazione Comunale, che a sua volta, provvederà con ditta specializzata al trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate ed al pagamento dei relativi oneri.

Prima di procedere allo scavo, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere, nel modo e con i mezzi che considererà più opportuni, a salvaguardare sia l'integrità strutturale che ornamentale delle tombe (inumazioni e feretri esistenti) circostanti l'area oggetto dello scavo. La fossa dovrà essere ultimata e predisposta per il ricevimento del feretro almeno due ore prima dell'entrata in cimitero della salma. Dovrà inoltre essere opportunamente protetta con opportune attrezzature da eventuali smottamenti di terreno dall'inizio dello scavo fino al termine dell'inumazione.

Sono comprese in questo servizio le seguenti attività:

- a. Trasporto del feretro, contenitore di ceneri, contenitore con "prodotto abortivo", "nato morto" dal punto di sosta del cimitero;
- b. eventuale apertura ed eliminazione del coperchio e di altre parti in zinco o metalliche non compatibili con l'inumazione nel caso di salma proveniente da altre attività cimiteriali e/o trasferimenti, disciplinate dal regolamento di polizia cimiteriale e/o da norme sovracomunali vigenti;
- c. eventuale eliminazione della cassa metallica nel caso che questa contenga interamente il feretro di legno;
- d. scavo nell'ambito del cimitero della fossa, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni di cui agli art. 71-72-85 del D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine, e ove necessario l'impiego di idonei casseri per il contenimento del terreno;
- e. sistemazione del feretro sul fondo della fossa;
- f. riempimento e costipazione della terra senza l'uso di mezzi meccanici;
- g. formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 60 cm.;
- h. fornitura e posa in opera di delimitazione dell'area della fossa con telaio in tavole di abete dello spessore di cm. 2,5/3,00 e di dimensioni di m. 1,70 x m.0,70 e di altezza, dal piano di campagna, non superiore a cm. 25;
- i. trasporto della terra eccedente, deposito e livellamento della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo ove esistente ed indicato dall'Ufficio Tecnico salvo diverso avviso dello stesso. Nell'eventualità di carenza di luogo idoneo di stoccaggio, restano a carico del concessionario di carico e trasporto presso discarica autorizzata e relativi oneri;
- l. mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno.

2) Esumazione

L'esumazione comprende la demolizione completa dei manufatti (utilizzando mezzi meccanici o semplici attrezzature) che costituiscono la struttura della tomba e della sepoltura, la lapide, l'ornamento marmoreo, il basamento della stessa ed eventuali manufatti sottostanti il piano campagna qualunque sia la composizione e la dimensione volumetrica degli stessi. La foto in ceramica nonché oggetti di pregio ed ornamento saranno depositati in luogo idoneo, indicato dall'Amministrazione Comunale. Lo scavo della fossa dovrà essere eseguito rispettando le prescrizioni descritte in precedenza per l'inumazione, si procederà poi alla raccolta dei resti mortali rinvenuti, depositandoli nell'ossario comune oppure, su precisa richiesta scritta dei congiunti, saranno depositati in una cassetta di zinco (fornita a cura e spese dei congiunti della salma) che dovrà essere tumulata nell'ossario individuale o in altro luogo preventivamente autorizzato dal Comune, con chiusura in mattoni o piastra in calcestruzzo (tumulazione pagata a parte). I materiali inerti di risulta quali: calcestruzzo, muratura e marmo, ecc., dovranno essere caricati, trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate ad opera e carico del concessionario; per i rifiuti cimiteriali quali: resti lignei, parti vestiario e zinco, vedere disposizioni al successivo punto 6).

Sono comprese in questo servizio le seguenti attività:

- a. rimozione del copri tomba;
- b. apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- c. diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei

dati di legge e collocazione degli stessi nell'ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell'ambito del Comune, oppure raccolta resti ossei e collocazione degli stessi nella cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90 regolarmente etichettata e sigillata a piombo, per la successiva collocazione prevista al primo capoverso;

d. raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;

e. trasporto e smaltimento del materiale lapideo (inerte) presso discarica controllata 2A per inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo;

f. diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

3) Esumazione negativa

L'esumazione negativa comprende, oltre alle operazioni in precedenza descritte per l'esumazione, anche il riposizionamento del coperchio in legno della cassa, previo spostamento dell'eventuale telo in nylon, il rinterro della fossa, con fornitura, trasporto e scarico entro lo scavo di sabbia grossa (minimo mc 0,15), il riposizionamento della sola lapide verticale, la formazione del tumulo di terra sopra la sepoltura e la completa pulizia delle tombe e/o monumenti circostanti, compreso il carico, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i materiali rinvenuti sia dalla demolizione che dall'esumazione, con oneri a carico del concessionario.

4) Tumulazione

La tumulazione in genere è l'operazione d'inserimento del feretro nel loculo o loculo-ossario, qualsiasi sia la fila assegnata, utilizzando alza feretri o altre particolari attrezzature che in base alle esigenze operative dovranno essere fornite dal concessionario. Le attività da eseguire sono le seguenti: rimozione accurata del sigillo in marmo di chiusura loculo, asporto della piastra in c.a., se presente all'interno del loculo, introduzione del feretro, chiusura del loculo con erezione di muretto in mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e compatibili con le normative vigenti in materia, intonacatura della parete esterna, nel caso la chiusura sia stata fatta con mattoni o altro materiale, nel caso sia stata invece utilizzata per la chiusura del loculo una piastra di cemento armato, questa deve essere accuratamente sigillata con idoneo sigillante lungo tutto il suo perimetro, tutti i materiali necessari alla realizzazione di quanto richiesto per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte, sono a carico del concessionario che dovrà provvedere al loro acquisto, trasporto, scarico, conservazione in loco ed utilizzo. Sulla parete esterna intonacata o grezza deve essere subito scritto con gesso o grafite il nome e cognome della salma appena tumulata, o altra indicazione provvisoria fornita dal preposto del servizio funebre. Prima dell'inizio delle attività si devono predisporre delle protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi e/o altri manufatti circostanti. Ad opere ultimate si dovrà procedere ad un'accurata pulizia dei sigilli in marmo dei loculi circostanti compresi gli ornamenti degli stessi, la pavimentazione e quanto altro necessario, compreso lo smontaggio ed accantonamento dell'eventuale impalcatura utilizzata.

Sono comprese in questo servizio le seguenti attività:

a. Trasporto del feretro, cassetta resti ossei, urna cineraria, contenitore con "prodotto abortivo", "nato morto" dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumulazione;

b. apertura del tumulo;

c. sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;

d. chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n° 285/90;

e. sistemazione della pietra tombale (eventuale);

f. pulizia dell'area interessata all'operazione ed eventuale smaltimento a discarica di lastre e/o rivestimenti preesistenti non riutilizzabili, con relativi oneri.

5) Estumulazione

L'estumulazione comprende la demolizione del muretto in mattoni o l'asporto della piastra in c.a. o altra tipologia di manufatto o rivestimento esistente, previa accurata rimozione del sigillo, estrazione del feretro, abbassamento o innalzamento dello stesso, apertura cassa principale e secondaria in zinco, riduzione e raccolta resti (cassettina di zinco esclusa), ogni onere compreso per il montaggio e l'utilizzo

di idonea impalcatura o alza feretri, secondo le esigenze operative, il carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate a cura e onere del concessionario dei materiali inerti rinvenuti (cemento, muratura, marmo ecc.), pulizia accurata del luogo e dei loculi circostanti, smontaggio, accantonamento di tutte le attrezzature utilizzate. Per i rifiuti cimiteriali quali: resti lignei, parti vestiario e zinco, vedere disposizioni al successivo punto 6).

Sono comprese in questo servizio le seguenti attività:

- a. apertura tumulo;
- b. estrazione del feretro;
- c. apertura dello stesso;
- d. diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell'ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell'ambito del Comune, oppure raccolta resti ossei e collocazione degli stessi nella cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90 regolarmente etichettata e sigillata a piombo. Nel caso di estumulazione straordinaria per traslazione all'interno dello stesso cimitero, non si procederà all'apertura del feretro originario;
- e. raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, conferimento dello stesso in contenitori appositi, trasporto e smaltimento ad opera ed a carico del concessionario in discarica autorizzata;
- f. trasporto del materiale lapideo (inerte) e smaltimento a carico del concessionario presso discarica controllata 2A per inerti, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- g. chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato
- h. diligente pulizia dell'area interessata all'operazione;

6) *Raccolta, smaltimento e relativi oneri, dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (D.Lgs. 05.02.1997/n. 22 e D.Lgs 08.11.1997/n. 389, D.P.R. 15/7/2003 n. 254, Circolare Sefit n. 5096 del 29/9/2003).*

Si tratta della raccolta, riduzione, conferimento e smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività specifica cimiteriale svolta presso i cimiteri comunali; in particolare si tratta dei rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione, riduzione, ecc..

I rifiuti di scarti lignei e parti di vestiario, previa disinfezione con idonei prodotti, dovranno essere racchiusi in appositi contenitori di cartone provvisti all'interno di sacco in nylon, fermo restando che le casse di legno devono essere tagliate in pezzi. I suddetti cartoni, così confezionati, dovranno essere avviati all'inceneritore. Si dovrà procedere alla separazione del materiale metallico da riciclare e disinfezione del medesimo.

Al concessionario sono attribuite le responsabilità degli adempimenti di cui all'art. 17 del "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n° 179".

Sono a carico del concessionario stesso, tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

2.5 – GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFICA E PLANIMETRICA DEI DEFUNTI

Al concessionario verrà messa a disposizione dall'Ente la modalità di accesso al proprio gestionale informatizzato per la gestione amministrativa delle concessioni in uso di aree, loculi ed ossari, ecc. con obbligo per l'appaltatore di aggiornarlo entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione e di provvedere a mantenerlo aggiornato giornalmente registrando tutte le variazioni che interverranno durante il periodo della concessione (dati anagrafici del concessionario e del defunto, tipo di sepoltura, posizione nel cimitero, tipo di salma, data e ora della sepoltura, ecc.).

2.6 - SERVIZI PER L'ESERCIZIO, MANUTENZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA

Alla Ditta Appaltatrice verrà messa a disposizione dall'Ente la modalità di accesso al proprio gestionale informatizzato, contenente la banca dati, per la gestione amministrativa del servizio di illuminazione votiva, con obbligo per il concessionario di tenerlo aggiornato registrando tutte le variazioni che interverranno, al fine di riconsegnare alla conclusione della concessione la banca dati aggiornata.

Il Concessionario dovrà provvedere alla:

- Fornitura di energia elettrica alle lampade votive con voltura a proprio nome delle utenze elettriche;
- Manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza dell'impianto elettrico in concessione, compresa la sostituzione, ove necessaria e accertata dall'ufficio tecnico comunale, di tutti i componenti l'impianto, di seguito descritti anche se da intendersi non in maniera esaustiva, quali: linee elettriche, cavidotti (fino a ml. 5), scavi, rinterri e ripristini necessari, scatole di derivazione, canaline, lampade, portalampade, trasformatori, orologi, quadri e relativi componenti, ecc.
- Attivazione dei punti luce (allacci), comprensivi di portalampade e alla disattivazione dei punti luce (distacchi) nonché alla gestione dei guasti (sostituzione delle lampade non più funzionanti e ripristini delle linee elettriche e dei quadri elettrici);
- Installazione degli impianti elettrici per l'illuminazione votiva delle cappelle, tombe gentilizie, loculi ad esclusione delle opere da realizzarsi al loro interno (linee di alimentazione);
- Applicazione e riscossione dei canoni annui e dei costi per gli allacciamenti delle utenze;
- Eventuale adeguamento degli impianti di illuminazione votiva esistenti;
- Relazioni pubbliche con gli utenti del servizio.

Tutte le operazioni dovranno essere realizzate a norma delle vigenti leggi in materia e con le stesse caratteristiche di quelli esistenti dalla concessionaria.

Gli allacci dovranno essere eseguiti entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto di illuminazione votiva tra l'Amministrazione comunale l'utente.

Il Comune si impegna a non concedere ad altri nel territorio comunale analoga concessione che si intende estesa anche ai successivi ampliamenti dei cimiteri e successivi blocchi loculi/cappelle, realizzati durante la validità del contratto di concessione.

Art.3- QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si forniscono di seguito alcuni dati dimensionali e quantitativi che costituiscono un quadro conoscitivo della consistenza e delle caratteristiche del patrimonio cimiteriale del Comune di Scandriglia e dei servizi richiesti che permetta alle Ditte interessate di formulare una offerta economica congrua.

Tale dati sono indicativi e non costituiscono alcun diritto per la concessionaria per rivendicare compensi di alcun genere qualora le quantità effettivamente eseguite fossero diverse da quelle preventivate.

a) - CONSISTENZA DEI CIMITERI

I cimiteri nei quali la concessionaria dovrà svolgere i servizi oggetto del capitolato, sono di seguito elencati ove sono presenti circa 350 tumulazioni:

n.	CIMITERO	SEPOLTURE TOTALI
1	Scandriglia	350
2	Ponticelli	

b)- NUMERO MEDIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE (riferimento anno 2016):
56 tumulazioni, 4 inumazioni, 4 traslazioni per conto del Comune.

c)- LAMPADE VOTIVE

Il servizio di illuminazione elettrica votiva è distribuito su tutti e DUE i cimiteri comunali.

Il numero delle utenze complessive che compongono il ruolo (riferimento anno 2016) sono 1.201 così distribuite:

n.	CIMITERO	n.utenze
1	Scandriglia	793
2	Ponticelli	408

La spesa per la fornitura di energia elettrica è stata: anno 2016 euro 5.800,00

Art. 4 – OSSERVANZA DI NORME GENERALI

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione.

In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- a) Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2004/25/UE";
- b) Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti";
- c) Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d) Legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) Le norme, nessuna eccettuata od esclusa, emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano C.E.I. in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- f) Il Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione viene aggiudicata con diritto di privativa e avrà la durata di anni 4 (QUATTRO) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. La concessionaria si obbliga a dare inizio al servizio, su richiesta della Stazione Appaltante, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del Contratto, la procedura per l'affidamento della Concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del Comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre dodici (12) mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata.

Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite esistenti, passeranno in proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al concessionario, ivi compresi eventuali disavanzi finanziari della concessione.

Art. 6 – SCIOPERI

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la concessionaria è obbligata ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge e, secondo disposizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Servizio.

Art. 7 – REFERENTE DEL SERVIZIO

La Concessionaria si impegna ad eseguire il servizio oggetto della presente concessione con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

La concessionaria dovrà entro quindici giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo del soggetto di

cui al comma precedente, che sarà il referente e il coordinatore del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte del Comune e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere contatti con il responsabile del servizio cimiteriale del Comune e a tal fine comunicherà propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed e-mail.

La concessionaria dovrà assicurare al proprio personale una adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzarli per i compiti e le mansioni richieste dal servizio e dovrà fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale ritenuto inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

La concessionaria mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del Responsabile dell'Ufficio Cimiteri del Comune, nonché un comportamento serio e decoroso come si conviene alla natura ed alle circostanze in cui si svolge il servizio.

Durante il servizio gli addetti dovranno indossare indumenti adeguati (pantaloni lunghi e camicia o casacca) di colore scuro ed avere la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, inoltre dovranno munirsi dei dispositivi antinfortunistici (DPI) nell'eseguire particolari tipologie di lavoro (esumazioni, estumulazioni ecc.) come previsto dall'art. 20 del D.lgs.81/2008.

Art. 8 - PERSONALE DI SERVIZIO

La concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.

Art. 9 - RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La concessionaria si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione.

Il comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico della Ditta Concessionaria.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti il comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo PEC ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ' PER DANNI A PERSONE O COSE, COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nei recinti dei cimiteri comunali, in dipendenza dei propri dipendenti e per materiali ed attrezzature di sua proprietà nonché dipendenti dall'impianto elettrico da esso installato o avuto in consegna, fermo restando l'obbligo del Concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.

E' altresì responsabile per danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. È pertanto a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. La concessionaria dovrà, in ogni caso, provvedere senza

indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. La concessionaria è tenuta a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, una assicurazione di responsabilità civile per danni, ossia RCT/RCO, per l'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale unico minimo di € 2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00). L'assicurazione dovrà prevedere, inoltre, la copertura assicurativa per la rovina di opere e impianti preesistenti e per nuove opere e impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale per un massimale di € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00).

Art. 11 - ACCESSO AI CIMITERI

L'Amministrazione Comunale autorizza la concessionaria il libero accesso ai cimiteri anche durante le ore di chiusura al pubblico, comunque nel rispetto civile dovuto al luogo. Nel caso di funzioni religiose celebrate durante l'esecuzione dei lavori, la Concessionaria sospenderà momentaneamente gli stessi lasciando il cimitero nelle condizioni più decorose possibili. La Concessionaria è autorizzata alla posa del contatore per la fornitura di energia elettrica e i relativi trasformatori di corrente in luogo consono. In caso di incertezze di qualsiasi genere, dovrà essere contattato l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 12 - PAGAMENTI

L'importo contrattuale verrà liquidato dal Comune di Scandriglia in rata mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura da parte del Concessionario e solo a seguito di verifica positiva della posizione previdenziale (DURC regolare).

PARTE II TARIFE E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 13 -TARIFE RELATIVE AL SERVIZIO DI LUCE VOTIVE

Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di G.C. n. 54 del 12.04.2016 di seguito indicate:

Spesa fissa di richiesta di allaccio: €. 23,50 (euro ventitre/50) compresa IVA e spese postali

Canone annuo comprensivo di IVA: €. 23,50 (euro ventitre/50) compresa IVA e spese postali

Il versamento dei contributi di allaccio e del canone di cui sopra saranno effettuati dall'utente direttamente al concessionario in forma anticipata.

Art. 14 -TARIFE RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI

Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di G.C. n. 47 del 18.05.2007 di seguito indicate:

SERVIZI CIMITERIALI	TARIFE (SOGGETTE A RIBASSO)
Esumazione dai campi comuni compreso trasporto e deposito dei resti scheletrici in ossario comune	€. 120.00 (centoventi/00)
Esumazione ordinaria dai campi comuni con trasferimento dei resti scheletrici ai loculi o tombe	€. 120.00 (centoventi/00)
Esumazione straordinaria dai campi comuni con riduzione di salma o aspezzamento della stessa	€. 120.00 (centoventi/00)
Esumazione straordinaria dai campi comuni senza riduzione di salma o rifornimento di cassa	€. 70.00(settanta/00)
Estumulazione da tomba o loculo e trasferimento in altro loculo senza riduzione della salma	€. 80.00 (ottanta /00)
Estumulazione da tomba o loculo e trasferimento in altra tomba senza riduzione della salma	€. 100.00 (cento/00)
Estumulazione da tomba o loculo e trasferimento in altra tomba o loculo, con	€. 200.00 (duecento/00)

riduzione di salma compresa la chiusura	
Sistemazione di tomba a terra	€. 70.00 (settanta/00)
Chiusura loculo	€. 65.00 (sessantacinque/00)
Chiusura tomba	€. 85.00 (ottantacinque/00)
Trasporto salma da fuori Comune presso i cimiteri comunali	€. 100,00 (cento/00)

Il versamento dei contributi di cui sopra saranno effettuati dall'utente direttamente al Comune in forma anticipata.

Art. 15 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

Il canone annuo di utenza e la quota di allacciamento versati dagli utenti alla Concessionaria, potranno essere aggiornati, a partire dallo scadere del secondo anno di concessione e con successiva cadenza minima biennale, in base all'aumento calcolato dall'ISTAT (indice nazionale prezzi al consumo), mediante specifica Deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 Novembre a valere per il biennio successivo. Il contributo annuale devoluto all'Amministrazione comunale verrà automaticamente aggiornato, con cadenza minima biennale, in base all'aumento calcolato dall'ISTAT (indice nazionale prezzi al consumo).

Art. 16 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

- Farsi carico della realizzazione e messa in opera di tutte le proposte migliorative offerte in sede di gara.
- Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, al concessionario aggiudicatario al quale spetta l'obbligo di curare la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale ristrutturazione o sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, fornire l'energia elettrica solo per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda.
- Osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di concessione, nonché i vigenti Regolamenti Comunali che si riferiscono ai servizi cimiteriali e di luce votiva, nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria.
- Curare che l'impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente fornitore, ecc.).
- Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate o mancanti per qualsiasi motivo, comunque entro e non oltre 5 giorni dall'evento, o da eventuali segnalazioni da parte degli utenti e del Comune.
- Verificare, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, eventuali inadeguatezze agli impianti di propria competenza, al fine di procedere all'ammodernamento qualora dovesse essere necessario.
- Entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti laddove necessari, nonché l'occultamento dei cavi elettrici, mediante la eliminazione delle linee aeree eventualmente esistenti ed il loro posizionamento in apposite tubazioni interrate (ove possibile), oppure in aderenza ai muri di sostegno, il tutto da effettuarsi a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti.
- Eseguire una verifica dell'esatto stato di consistenza dell'impianto entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, predisporre e trasmettere presso l'Ufficio Tecnico Comunale gli elaborati tecnici (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e delle eventuali nuove parti di impianto realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione, provvedendo a

tenere aggiornati tali elaborati su supporto cartaceo ed informatico per tutto il periodo di durata della convenzione.

- Tutti gli interventi indicati al presente articolo dovranno essere eseguiti senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione.
- Tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il Comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere.
- Sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall'ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore.
- Curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall'ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti.
- Provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti.
- Assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica.
- Indicare su un apposito cartello affisso agli ingressi di ogni Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni.
- Stabilire il giorno della settimana previsto della visita delle maestranze per il controllo dell'impianto di illuminazione votiva, indicando tale giorno anche nel cartello di cui al punto precedente.
- Effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al comune, quale aggio di concessione, inerente il servizio gestione luci votive.
- La Ditta concessionaria è tenuta a presentare i bollettari ad ogni richiesta del Comune, agli effetti del generale controllo sulla gestione, sia a tutela del pubblico interesse che in riferimento al reclamo degli utenti relativo a fatti specifici.
- Distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, delle aree per campo comune, degli ossari dei loculi dei cinerari e delle cappelle, dietro pagamento del canone corrispettivo, nonché ad estendere l'illuminazione votiva alle famiglie dolenti che ne facciano richiesta con adeguata documentazione probatoria.
- Produrre al protocollo comunale, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori prima della sottoscrizione del contratto.
- Allo scadere della concessione tutte le opere eseguite esistenti, fatto salvo il caso in cui al presente articolo, passeranno di proprietà del Comune. Le opere dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere adeguate a suo onere.

Art. 17 - VINCOLI DEL CITTADINO CON LA DITTA CONCESSIONARIA

Agli utenti è vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra azione di carattere civile o penale a loro carico.

Art. 18 - DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA

Personale non autorizzato dalla Concessionaria, non potrà riparare l'impianto. L'Ufficio Tecnico Comunale o i privati, si impegnano ad avvertire la Ditta appaltatrice prima dell'inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto dei lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o di ampliamento dei Cimiteri, l'obbligo da parte della ditta appaltatrice di cooperare con la Concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

La Concessionaria ha diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati per lavori eseguiti da terzi.

Art. 19 - COMPETENZE DELLA CONCESSIONARIA

Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi una tantum di allacciamento dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente capitolato.

L'ammontare di tale canone, ritenuto remunerativo ad ogni effetto, compenserà il Concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere ivi compreso l'utile d'impresa.

Art. 20 - CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Quale corrispettivo di Concessione, l'impresa aggiudicataria pagherà al Comune di Scandriglia, per tutta la durata della concessione stessa, un canone annuo (aggio) nella misura che risulterà offerta in sede di gara per ogni punto luce installato o da installarsi.

Il versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo la consistenza delle utenze denunciate e di verificare la corrispondenza con le domande dell'utenza e le disdette.

Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente, ad ogni aggiornamento tariffario, applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento applicata alle tariffe di utenza.

In caso di mancato versamento di una o più rate è facoltà dell'Amministrazione di rivalersi introitando quanto dovuto sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 - RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla Concessionaria. La Concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione dell'allacciamento stesso entro 15 giorni dalla data di versamento del diritto di allacciamento, e ne darà comunicazione al Comune di Scandriglia entro i successivi quindici giorni.

Art. 22 - PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DA PARTE DELLE UTENZE

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito la Concessionaria, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto di allacciamento.

Art.23 - CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO, CORRISPETTIVI, ELENCO UTENTI

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le riparazioni di linee elettriche, portalampade, scatole di derivazione, chiusini di pozzetti ecc.

- il ricambio delle lampadine e portalampade;
- il consumo di energia elettrica;
- la vigilanza della rete e degli impianti.

Inoltre, viene fissato:

1. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
2. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
3. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dalla Concessionaria assuntrice del servizio, la quale si riserva di accettarla dopo aver verificato la possibilità tecnica di esecuzione. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta della Stazione Appaltante. La richiesta di abbonamento potrà essere presentata direttamente al Concessionario.
4. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà la ditta a compiere su tutti i manufatti cimiteriali, dati in concessione allo stesso da parte del Comune, nonché sulle cappelle private, ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
5. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.
6. L'importo dell'abbonamento per ogni lampada ad accensione continua risulta all'art. 13. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente tramite bollettino di pagamento o bonifico, inviato dal concessionario. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.
7. Il pagamento dell'importo potrà essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale o bancario. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile, il gestore dovrà provvedere con apposito sollecito scritto all'utente. Solo al secondo avviso e in assenza del pagamento, potrà procedere al distacco.
8. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di attivazione.
9. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal concessionario, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.
10. L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al concessionario ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolubilità.
11. Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.
12. La concessionaria non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti uragani, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.
13. La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.
14. L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro a seguito di sua esigenza, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.
15. Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chiedi il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

16. Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti ISTAT del canone, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23- CONSEGNA DELLE STRUTTURE – MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA DEI CANTIERI

Il concessionario prende in carico gli impianti esistenti di illuminazione votiva di proprietà comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione, dalla data del verbale di consegna.

Il concessionario dovrà inoltre accertarsi che gli stessi siano stati realizzati in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese, eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo.

Per impianto esistente s'intende l'intera rete elettrica, la fornitura di energia elettrica, sino alle singole lampade votive, ivi comprese portalampade e lampadine.

Il concessionario dovrà utilizzare lampade a led o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nei cimiteri comunali. Il concessionario dovrà, per tutta la durata della concessione, conservare l'impianto in perfetto stato di manutenzione, provvedendo ad eventuali miglioramenti e/o integrazioni, ove prescritto da disposizioni in materia, senza poter pretendere dal Comune di Scandriglia alcun compenso o indennità. Il concessionario dovrà inoltre, ripristinare l'impianto in caso di danni naturali o vandalici, senza potersi rivalere sull'ente concedente.

Le verifiche periodiche dovranno essere riportate su apposito registro numerato consultabile in ogni momento su richiesta del Comune.

Al termine della concessione il Comune di Scandriglia è, comunque, proprietario di tutto l'impianto elettrico, delle migliorie eventualmente apportate e di ogni attrezzatura servente allo stesso, compresa l'estensione della rete e le lampade votive.

Il concessionario dovrà:

- a) provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni;
- b) porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti;
- c) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione;
- d) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei luoghi, il concessionario dovrà prendere opportuni accordi con l'Area Tecnica del Comune e concordare le modalità d'intervento. In caso di emergenza, però, il concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.

Rimane inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico, e se necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni.

L'impresa si obbliga ad eseguire puntualmente e con precisione le prescrizioni del Comune e a rassegnare, a sua semplice richiesta, la occorrente certificazione tecnica di conformità e/o collaudo degli impianti prescritta dalle vigenti disposizioni.

Tutti gli interventi di manutenzione, adeguamento ed ampliamento degli impianti dovranno essere accuratamente eseguiti secondo le vigenti normative in materia, nel rispetto delle normative in vigore nel tempo di esecuzione dei lavori secondo la perfetta regola d'arte ed in modo e misura da non arrecare danno o pregiudizio, anche di tipo estetico.

Art. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'aggiudicataria è tenuta alla redazione ed all'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi, previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto della concessione, ed a fornire ai propri lavoratori, gli eventuali dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

L'aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze, nonché il nominativo della persona referente "in loco" per l'impresa per la specifica concessione, delegato dal Datore di Lavoro a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

Nell'allestimento dei cantieri la Concessionaria è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche adottando tutti gli accorgimenti atti a evitare infortuni al proprio personale dipendente ed a terzi.

Art. 25 - MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' assolutamente vietata la manomissione degli impianti da parte dei privati o di altri installatori non autorizzati dalla ditta concessionaria.

Art. 26 - FURTI E DANNI AGLI IMPIANTI

Furti e atti di vandalismo causati agli impianti sono da ritenersi interamente a carico della ditta concessionaria. In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private (es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da parte della ditta concessionaria il risarcimento ai responsabili previa comunicazione all' Ufficio Tecnico Comunale. L'Ufficio Tecnico od i privati si impegnano a avvertire la ditta concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori per modifiche o ampliamenti dei cimiteri, onde evitare possibili danni agli impianti.

Art. 27 - COOPERAZIONE CON IL COMUNE E CON ALTRE DITTE

La Ditta concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva nel caso di costruzione di nuovi loculi, ossari o ampliamenti di cimiteri dovrà collaborare con il Comune e redigere capitolati e tavole grafiche riguardanti i nuovi impianti.

Art. 28 - RIPARAZIONE DEI GUASTI

La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o non funzionanti. Alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie all'impianto sarà tenuto anche l'utente. Gli interventi per la riparazione dei guasti dovranno essere tempestivi.

Art. 29 - DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA

E' vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. E' vietato alla ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva.

Art. 30 - SPESE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

Saranno a totale carico della ditta concessionaria, il costo per la fornitura di energia elettrica, le spese relative alla costruzione degli impianti e alla loro manutenzione ordinaria, nonché le spese inerenti il contratto escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsiasi onere.

PARTE III SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE E OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 31 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Tutte le operazioni previste nel presente capitolato, di norma, dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Potranno essere eccezionalmente proposti dalla concessionaria orari differenti, previa richiesta al Responsabile dei servizi cimiteriali, con un anticipo di almeno 36 ore.

In caso di salme in transito o in deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la concessionaria è tenuta a prestare il servizio anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Tale servizio rientra nel presente capitolato e la modalità di svolgimento va concordata con il Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Scandriglia. Le operazioni dovranno essere effettuate con qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Scandriglia – Servizi Cimiteriali.

Art.32 - ATTREZZATURE E MACCHINARI

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dalla Ditta Appaltatrice tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutte le caratteristiche, conformità e gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella Comunità Europea, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Restano a carico della ditta Appaltatrice tutte le spese di riparazione e/o sostituzione di parti e accessori di ricambio, delle attrezzature e macchinari, nessuna esclusa, comprese le attrezzature di proprietà comunale messe a disposizione alla Ditta appaltatrice.

La Ditta Appaltatrice potrà utilizzare eventuali attrezzature e macchinari di proprietà del Comune (carrelli elevatori, scale, porta feretri ecc.) presenti all'interno dei cimiteri, di cui sarà redatto apposito verbale, che dovranno essere riconsegnati in ugual misura e tipologia alla conclusione del contratto.

I trasporti ai centri di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire con mezzi e modalità nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Art. 33 ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

La concessionaria ha ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività di cui alla presente concessione nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza quotidiana di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività anche concomitanti fra loro in cimiteri differenti.

Art. 34 - OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, il concessionario riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi.

In particolare il concessionario è tenuto:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero interessati o

comunque disturbati dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari. I lavori di adeguamento e sistemazione della viabilità esistente dovranno essere condotti dal concessionario in modo tale da consentire, ove l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti, il pubblico transito;

- a provvedere, su richiesta, agli sbarramenti necessari per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati all'interno dei cimiteri;

- ad accertare, prima dell'inizio dei lavori, se nella zona interessata esistono cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo il concessionario dovrà informare il Responsabile dell'Ufficio Cimiteri del Comune, comunicando nel contempo agli enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessaria per compiere i medesimi senza danni a cavi e alle tubazioni. Il concessionario sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranea sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità;

- a provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, fermo restando comunque l'obbligo per il concessionario di effettuare il servizio per richieste intervenute nel corso dei lavori;

Il concessionario ha l'obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e dovrà presentare il piano di sicurezza sul posto di lavoro tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà ad operare.

Nelle aree di cantiere dove si potranno svolgere interventi di qualsiasi genere da parte di imprese incaricate direttamente dal Committente, la responsabilità in materia di sicurezza è di chi vi svolge i lavori per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna dell'area.

Art. 35 - INDAGINE ACCERTAMENTO VIOLAZIONI

La concessionaria dovrà, nel corso dei normali sopralluoghi o al momento dell'accaduto, accertare l'eventuale violazione commessa, denunciarne l'entità e possibilmente la modalità entro le 24 ore dalla scoperta.

Se trattasi di violazione al patrimonio o al decoro, il concessionario dovrà segnalare all'Ufficio Cimiteriale comunale entro 24 ore dalla scoperta della violazione.

Se invece si tratta di comportamenti non consentiti o non consoni al luogo, il concessionario dovrà avvertire il comando di Polizia Locale che provvederà alle operazioni del caso, dandone successiva comunicazione scritta anche all'Ufficio Cimiteri del Comune di Scandriglia.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Al momento della consegna dei servizi e dei documenti al concessionario dovrà essere redatto un verbale che riporterà sommariamente tutto quanto viene consegnato per la gestione dei servizi.

Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato del concessionario ed il Responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, ecc. che si reputeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti.

Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna di quanto precedentemente consegnato da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale.

Al termine del periodo contrattuale l'Amministrazione Comunale eseguirà la verifica finale atta al rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, procedendo al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto.

Tutte le operazioni necessarie alle verifiche di conformità sono svolte a spese della Ditta Appaltatrice la quale deve mettere a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche di conformità i mezzi necessari per eseguirle.

Art. 37 - CONTROLLI

Il Comune di Scandriglia può verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio. Il Comune può effettuare ispezioni e verifiche all'interno dei cimiteri. Il concessionario si impegna a fornire al Comune di Scandriglia tutte le informazioni richieste ed a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. L'Amministrazione si riserva richiedere ogni elaborazione dei dati di gestione, anagrafici od altro in possesso del concessionario che riterrà opportuni, senza che questo implichi compensi aggiuntivi.

Art. 38 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE DISPOSIZIONI E RISERVE

La concessione non potrà essere trasferita a terzi ed è altresì vietata ogni forma di subappalto totale o parziale, al fine di avere l'unicità dell'operatore economico che possa espletare tutti i servizi dati in concessione con una maggiore qualità e uniformità.

E' sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la concessione del servizio. Pertanto il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento ed indipendentemente dal verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 41.

Art. 39 – INADEMPIENZE, ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI E SANZIONI

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell'esecuzione del servizio, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteri del Comune, il Responsabile di Settore del Comune provvederà a formalizzare una contestazione scritta dell'inadempimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, assegnando alla ditta 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità, dall'importo relativo al canone mensile posto a carico del Comune.

Occorrendo l'Amministrazione può anche rivalersi sulla cauzione, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa dell'addebito, e con termine di quindici giorni per il pagamento.

L'Amministrazione può a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato il nocimento che quel disservizio provoca alla popolazione, eseguire d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, il servizio stesso.

Art. 40– CONTROVERSIE, TEMPISTICHE E PENALITA'

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione della presente concessione, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 46.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del concessionario e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:

1. eventuali mancati adempimenti delle prescrizioni previste all'art. 15 del presente capitolato potranno comportare (salvo quanto già previsto al precedente art. 10) la realizzazione delle stesse da parte di terzi con spese a carico dell'appaltatore. Le suddette spese saranno

incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del gestore;

2. per ogni abbonato che non venga allacciato entro 30 giorni dalla richiesta e dal conseguente soddisfacimento delle condizioni di abbonamento, penalità di €.50,00 entro la prima settimana oltre il termine a seguire €.5,00/giorno sino al limite di €. 200,00 con la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore;
3. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 36 ore €. 20,00 al giorno o frazione di giorno di mancata accensione, salvo i casi di forza maggiore in relazione ai quali la riattivazione dovrà essere assicurata entro il termine di 48 ore dell'evento;
4. mancata produzione del piano di manutenzione entro il termine prestabilito, penalità di €. 25,00/giorno sino al limite massimo di €. 500,00 oltre il quale l'Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto;
5. mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione periodica programmata di cui al registro di manutenzione: penalità di €. 50,00 per ogni infrazione contestata;
6. mancato aggiornamento e trasmissione del registro utenti: penalità €. 15,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 15° giorno successivo all'allacciamento.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del Concessionario.

Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del Concessionario.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli abbienti con atto formale del personale comunale incaricato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Art. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Scandriglia ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. interruzione del servizio oggetto della presente concessione e delle operazioni di tumulazioni per una durata superiore a 36 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della concessionaria;
- b. gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o del contratto, da parte della ditta appaltatrice nella gestione dei servizi affidati;
- c. cessione del contratto, anche parziale, da parte della concessionaria;
- d. frode nell'esecuzione del servizio;
- e. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- f. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione del servizio da parte della concessionaria senza giustificato motivo;
- h. non reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
- i. discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- l. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- m. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
- n. perdita, da parte della concessionaria, dei requisiti per l'esecuzione del servizio appaltato che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- o. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
- p. mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
- q. richiesta agli utenti di compensi diversi da quelli stabiliti dal presente capitolato;
- r. per ogni altra grave inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. La comunicazione di

risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il concessionario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare le proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile. In caso di risoluzione al concessionario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza del concessionario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali sanzioni. Resta salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

Art. 42 - STIPULA DEL CONTRATTO – ESECUZIONE

Il contratto di concessione viene stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Tutti gli oneri, diritti, spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, così come le spese di pubblicazione del bando di gara, sono a carico del concessionario.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto di concessione. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve.

Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico del concessionario pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio.

Art. 43 - SPESE E ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

Sono a carico della concessionaria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune concedente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di concessione;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto.

Art. 44 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

La ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Art. 45 - DOMICILIO DELL'IMPRESA

Il concessionario dovrà assicurare le relazioni con l'utenza dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì mettendo a disposizione telefono e telefax.

A tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio nel Comune di Scandriglia.

Le notificazioni e le intimazioni verranno notificate a mezzo di Messo comunale, PEC o per lettera raccomandata.

Art. 46 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Rieti. E' escluso l'arbitraggio.

Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme Legislative e Regolamentari vigenti, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.